

NOTIZIARIO

ASPI



Ottobre 2005

Sommaro

NORME

Emanato il nuovo regolamento per l'accesso alla Professione che modifica sostanzialmente le regole per il TRASPORTO MERCI CONTO TERZI

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il D.M. 28 aprile 2005 n° 161, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 189 del 16.8.2005, sul nuovo regolamento per l'accesso alla professione del trasporto merci in conto terzi, che è decreto di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n° 395, modificato dal D.Lgs. 478 del 28 dicembre 2001. Il decreto in questione modifica le modalità di presentazione dei requisiti necessari per svolgere l'attività di trasporto merci in conto terzi e modifica le modalità di controllo del permanere dei requisiti.

Ma soprattutto il nuovo decreto comporta le seguenti novità assolute, per quanto già anticipate in nostri articoli su precedenti pubblicazioni e comunicazioni:

tutte le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori devono possedere e dimostrare i requisiti di CAPACITA' PROFESSIONALE - CAPACITA' FINANZIARIA - ONORABILITA', per essere autorizzate ad effettuare trasporto merci in conto terzi con veicoli aventi **peso a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate**, per qualsiasi tipo di merce trasportata e con qualsiasi tipo di veicolo, compresi tutti i veicoli per trasporto specifico (compresi quindi i veicoli per spurgo pozzi neri, i compattatori e le betoniere). Sono iscritte all'Albo Autotrasportatori di merci in conto terzi dimostrando il solo requisito dell'onorabilità le sole imprese che esercitano esclusivamente con veicoli aventi peso a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Le imprese che si iscrivono all'Albo Autotrasportatori in conto terzi a partire dal 17 agosto 2005 devono dimostrare all'atto della domanda, il possesso dei tre requisiti sopra indicati, se intendono immatricolare ed utilizzare uno o più veicoli con massa totale a terra superiore a 1,5 tonnellate.

Le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori in conto terzi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 maggio 1987 in esenzione di CAPACITA' PROFESSIONALE e CAPACITA' FINANZIARIA, che già esercitano il trasporto di merci in conto terzi senza vincoli e limiti devono pure dimostrare il possesso di tali requisiti per uniformarsi al nuovo regolamento entro 24 mesi a partire dal 17.8.2005. I rappresentanti di tali imprese dovrebbero già avere nominato il preposto con la capacità professionale maturata per esperienza acquisita in cinque anni di direzione di impresa di trasporti, considerato che precedenti norme davano questa possibilità fino al 2001. I rappresentanti di imprese di trasporto che non avessero provveduto a ciò, riteniamo debbano far acquisire il suddetto requisito alla propria impresa, tramite l'assunzione di soggetto già in possesso della capacità professionale e libero da altri analoghi incarichi, oppure superando l'esame previsto per il conseguimento del titolo.

Le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori in conto terzi con autorizzazioni speciali per trasporto specifico con veicoli SPURGO POZZI NERI, COMPATTATORI, BETONIERE, nonché quelli che utilizzano esclusivamente veicoli con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, in esenzione di CAPACITA' PROFESSIONALE e CAPACITA' FINANZIARIA, devono dimostrare l'acquisizione di tali requisiti per uniformarsi al nuovo regolamento entro 48 mesi a partire dal 17.8.2005. In questi casi il requisito di CAPACITA' PROFESSIONALE si potrà ottenere con l'assunzione del preposto o con il superamento di apposito esame da parte di un soggetto che rappresenta l'impresa.

Le capacità finanziarie devono essere dimostrate dalle imprese interessate tramite attestazioni

bancarie rispondenti al modello pubblicato in allegato al D.M. 161/2005.

Con questa nuova norma a regime, tutte le Imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori di cose in conto terzi con veicoli aventi massa complessiva pieno carico superiore a 1,5 tonnellate dovranno avere gli stessi requisiti.

Il testo completo del D.M. 28 aprile 2005 n° 161 può essere consultato anche sul sito www.associazionespai.it